



IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Unicusano;

VISTA la Legge 240/2010 così modificata dalla Legge n.79 del 29/06/2022 di conversione del Decreto-Legge n.36 del 30/04/2022;

VISTA la delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 19 aprile 2023, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle modalità di selezione e svolgimento delle attività dei ricercatori con contratto a tempo determinato ex art.24 Legge 240/2010;

DECRETA

Art.1) E' emanato il il Regolamento per la disciplina delle modalità di selezione e svolgimento delle attività dei ricercatori con contratto a tempo determinato ex art.24 Legge 240/2010.

Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna e pubblicato sul sito dell'Unicusano.

Roma, 16 maggio 2023

Il Rettore
Prof. Fabio Fortuna



UNIVERSITÀ
CUSANO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ
DI SELEZIONE E
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI RICERCATORI
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.**

REG – Regolamento– Pag. 1 di 7

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO – TELEMATICA ROMA
Via Don Carlo Gnocchi, 3 – 00166 ROMA
TEL. 06.70307312 – FAX 06.45678379 - www.unicusano.it - unicusano@pec.it
P.IVA 09073721004



Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della Legge 168/1989 e nel rispetto dei principi enunciati dalla carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e delle disposizioni di cui alla Legge 240/2010, le modalità di selezione dei ricercatori a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come previsto dalla stessa Legge 240/2010 - e di didattica complementare come previsto dal Modello formativo dell'università, nonché il regime giuridico e il relativo trattamento economico ad essi spettanti.

Art. 2 – Tipologia contrattuale

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

La stipula dei contratti è finalizzata allo svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Le relative modalità di svolgimento sono stabilite dal contratto e nei regolamenti di Ateneo.

Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni non rinnovabili.

Tale contratto può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è regolato dalle disposizioni vigenti e dal modello formativo.

Art. 3 – Finanziamento

1. Al finanziamento dei contratti si procede con:
 - fondi dell'Unione europea, del Ministero dell'università e della Ricerca e di enti di ricerca stanziati per l'espletamento di progetti di ricerca;
 - fondi di soggetti terzi (pubblici e privati) nell'ambito di rapporti convenzionali con l'Ateneo o con sue strutture;
 - fondi propri e disponibili dell'Ateneo e delle sue strutture.

Art. 4 – Attivazione della procedura

1. La struttura di riferimento, in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, delibera in merito alle richieste di attivazione di contratti per ricercatore a tempo determinato. Le proposte devono indicare quanto segue:
 - settore concorsuale e un eventuale profilo;
 - indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a dodici;
 - l'eventuale progetto-programma di ricerca, la sua durata e il responsabile scientifico;



- la durata del contratto;
 - la struttura di afferenza competente e la sede di svolgimento delle attività;
 - il corrispettivo contrattuale proposto;
 - i fondi sui quali graverà il contratto;
 - le attività oggetto del contratto, gli obiettivi scientifici e l'impegno didattico (attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti) che verranno assegnati al ricercatore;
 - gli ulteriori requisiti richiesti ai candidati determinati dagli indirizzi triennali di sviluppo dell'università definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'università;
 - l'eventuale attività assistenziale richiesta;
 - l'attività svolta come docente di riferimento (previsto dal DM 30 gennaio 2013, n. 47);
 - la/e lingua/e straniera/e di cui i candidati dovranno dimostrare adeguata conoscenza;
 - titoli eventualmente ritenuti equivalenti al dottorato di ricerca.
2. La proposta di attivazione, come sopra formulata, è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico la cui deliberazione è inviata al Consiglio di Amministrazione.
 3. Il Consiglio di Amministrazione esamina la delibera della struttura di riferimento e/o del Senato Accademico e, precisando eventualmente criteri e parametri integrativi che possono contribuire al profilo del candidato, approva le proposte di attivazione e autorizza il bando.
 4. L'approvazione non vincola il Consiglio di Amministrazione alla stipula del contratto a tempo determinato, essendo questa subordinata alla successiva valutazione da parte dello stesso Consiglio degli esiti della procedura.

Art. 5 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore su designazione del Senato Accademico ed è costituito da tre Professori Ordinari e/o Associati - di cui almeno 1 ordinario e 2 esterni all'Ateneo, provenienti da differenti Atenei e appartenenti al Settore scientifico-disciplinare o concorsuale previsto dal bando. Nell'ipotesi in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge a Settori scientifico-disciplinari inclusi nel Macrosettore concorsuale a cui appartiene il settore concorsuale oggetto del bando.
2. La Commissione giudicatrice sceglie al suo interno il Presidente e il Segretario.
3. La Commissione giudicatrice svolge le attività di qualificazione dei candidati e deve concludere i propri lavori entro la data stabilita dal Rettore nel Decreto di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione per un ulteriore periodo non superiore a 30 giorni. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il nuovo termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
4. La Commissione, se ritenuto, può avvalersi di strumenti telematici per il lavoro collegiale.
5. Il Decreto del Rettore di nomina della Commissione è reso pubblico sul sito di Ateneo.

Art. 6 – Procedura di qualificazione e di selezione



1. Al reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato si procede mediante selezione pubblica, con bando di selezione che è adottato dal Rettore su conforme autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il bando inoltre, è pubblicato sul sito di Ateneo e quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. Di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. I candidati devono produrre domanda di partecipazione alla selezione, normalmente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o entro differente termine previsto dal bando. Il bando può prevedere la trasmissione telematica a mezzo pec delle candidature e, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero. Il bando individua quali titoli saranno ritenuti equivalenti al dottorato di ricerca.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. In qualunque momento della fase di selezione è prevista l'esclusione con motivato provvedimento rettorale notificato all'interessato.
5. Sono esclusi dalla possibilità di partecipare alle procedure selettive i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima e seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente Regolamento.

Art. 7 – Processo di qualificazione

1. La Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di qualificazione attenendosi alle seguenti disposizioni:
 - valutazione preliminare dei candidati sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale;
 - formazione di una prima graduatoria di candidati che sono tutti invitati alla discussione pubblica. La formazione della graduatoria viene effettuata in base alla seguente scala di punteggi:
 - a) fino a massimo di trenta punti sono riservati alle pubblicazioni scientifiche.
 - b) fino a un massimo di quindici punti per i titoli professionali.
2. La commissione giudicatrice procede alla:
 - a) discussione pubblica per ogni candidato che verterà sugli aspetti sia scientifici, sia professionali; sul curriculum e sulla seconda lingua come da bando, nonché sulla conoscenza circa la somministrazione della didattica nelle università telematiche. Alla discussione è assegnato a ciascun candidato fino a un massimo di 55 punti;
 - b) formulazione di una graduatoria finale sulla base dei punteggi assegnati;
 - c) individuazione del candidato primo classificato mediante redazione di un sintetico giudizio collegiale.
3. La documentazione della qualificazione è inviata alla Direzione Generale.
4. La regolarità formale degli atti è accertata con Decreto rettorale entro trenta giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione; tale decreto è pubblicato sul sito di Ateneo. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di venti giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione esaminatrice per la regolarizzazione, stabilendo il termine per l'adempimento.



5. Il Senato Accademico, preso atto del risultato finale della selezione, si pronuncia sulla proposta della Commissione, con delibera inviata al Consiglio di Amministrazione che può approvarla o decidere di non procedere alla chiamata.

Art. 8 – Stipulazione del contratto

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di approvazione, delibera la chiamata del candidato risultato vincitore della selezione e, propone un'offerta contrattuale nella quale sarà precisato: la tipologia contrattuale, l'impegno didattico richiesto, gli impegni scientifici previsti, il trattamento economico proposto che non potrà essere inferiore ai limiti retributivi previsti dall'art. 24 della Legge 240/2010. Sarà altresì indicata la scadenza entro la quale il candidato vincitore dovrà comunicare la propria accettazione dell'offerta.
Qualora il destinatario dell'offerta contrattuale, entro il termine indicato per l'accettazione della stessa o per l'inizio delle attività, per qualunque motivo non assuma l'impegno della prestazione, sarà considerato rinunciatario con la definitiva decadenza del diritto al conferimento del contratto.
Nel caso si verifichi la condizione di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di una offerta contrattuale al secondo dei candidati inclusi nella graduatoria finale.
2. Nel caso di accettazione dell'offerta formulata, l'Università provvede a perfezionare il rapporto di lavoro mediante la stipula di un contratto di diritto privato da lavoro dipendente a tempo determinato, della durata di sei anni, non rinnovabile.
3. La stipula del contratto deve necessariamente intervenire entro novanta giorni dal Decreto rettorale di approvazione atti. In caso di mancata stipulazione non dovuta a rinuncia del destinatario della proposta di contratto, per i tre anni successivi l'università non potrà bandire nuove procedure di selezione per il medesimo settore scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato.

Art. 9 – Incompatibilità

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui quest'ultima sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. I contratti di cui al presente Regolamento inoltre, non sono cumulabili né con analoghi contratti, neppure se stipulati in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con assegni di ricerca, borse di ricerca post-lauream.
3. Per i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento, valgono, in quanto applicabili, le incompatibilità previste dai commi 9, 10, 11, 12 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.

Art. 10 – Contratto individuale di lavoro

1. Nel contratto deve essere indicato quanto segue:
 - le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - il programma di ricerca e la relativa durata, qualora indicato nel bando;
 - gli obiettivi di produttività scientifica;
 - la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;



- il regime di impegno (tempo pieno o definito);
 - l'indicazione del trattamento economico e previdenziale;
 - la struttura di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - il responsabile del programma di ricerca qualora questo sia previsto nel bando;
 - il settore scientifico-disciplinare;
 - l'eventuale attività assistenziale;
 - le modalità di verifica delle attività svolte.
2. Per quanto attiene alla regolazione di comportamenti si fa riferimento anche al Codice etico dell'Università.

Art. 11 – Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è di natura subordinata a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e di servizi agli studenti ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa e le modalità di effettuazione dell'attività stessa sono individuate dalla struttura che ha proposto l'attivazione del contratto.
3. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti deve essere autocertificata.
4. Il ricercatore è tenuto, al termine di ciascun anno, a redigere una relazione circa i risultati conseguiti nell'ambito dell'attività di ricerca svolta e una relazione sull'attività didattica, da inoltrare alla struttura competente.
5. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge n. 240/2010.
6. Il ricercatore a tempo determinato che afferisce, in base al contratto individuale di lavoro, a una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e sia inquadrato in un settore scientifico-disciplinare coerente all'attività clinica o sia in possesso di diploma di specializzazione di area medica, può svolgere, nell'ambito delle attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, espletando la stessa nel rispetto degli accordi tra ente convenzionato e Ateneo.

Art. 12 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico è disciplinato dalla Legge 240/2010.
2. Il Consiglio di Amministrazione quantifica in termini economici la proposta di attribuzione del trattamento economico.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è determinata da:
 - scadenza del termine;
 - recesso per giusta causa di una delle parti, che opera dal momento della ricezione, da parte della controparte, della relativa comunicazione;
 - valutazione negativa da parte della struttura richiedente dell'attività svolta.

Art. 14 – Selezioni indette e finanziate dall'Unione Europea o da altri enti nazionali o internazionali

1. Ai vincitori di selezioni indette e finanziate dall'Unione Europea o da altri enti nazionali o internazionali su specifici progetti, è applicato il trattamento economico previsto dal progetto stesso e quello normativo previsto dal presente Regolamento in quanto compatibile.

Art. 15 – Norme transitorie

1. In assenza della costituzione degli Organi indicati nei precedenti articoli, si deve intendere la competenza del Comitato Tecnico Organizzatore.

Art. 16 – Emanazione del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, è pubblicato integralmente sul sito dell'Università.